

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

19° anno n. L 151

10 giugno 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1330/76 della Commissione, del 9 giugno 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1331/76 della Commissione, del 9 giugno 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1332/76 della Commissione, dell'8 giugno 1976, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1333/76 della Commissione, del 9 giugno 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1896/73 relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 1334/76 della Commissione, del 9 giugno 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 588/76 relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da pasto il cui contratto di distillazione deve essere approvato prima del 15 aprile 1976 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 1335/76 della Commissione, del 9 giugno 1976, che proroga e modifica la vigilanza comunitaria di taluni tipi di calze originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan 10
- Regolamento (CEE) n. 1336/76 della Commissione, del 9 giugno 1976, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 1337/76 della Commissione, del 9 giugno 1976, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso 13
-

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

76/522/CEE :

Decisione della Commissione, del 25 maggio 1976, che fissa i prezzi minimi di vendita delle conserve di carni bovine oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/76 17

76/523/CEE :

Decisione della Commissione, del 25 maggio 1976, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine non disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 76/76 20

76/524/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 26 maggio 1976, che autorizza la Repubblica italiana a mettere in vendita per una determinata utilizzazione frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento italiano 24**

76/525/CEE :

Decisione della Commissione, del 26 maggio 1976, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentunesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75 25

76/526/CEE :

Decisione della Commissione, del 31 maggio 1976, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 358/76 26

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1330/76 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 38/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 38/76 ai prezzi offerti

e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 del 19. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 giugno 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	35,64
10.01 B	Frumento duro	77,02 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	44,10 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	25,09
10.04	Avena	19,08
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	27,74 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	4,69
10.07 B	Miglio	37,11 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	37,91 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	62,04
11.01 B	Farine di segala	73,90
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	129,90
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	64,72

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1331/76 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2832/75⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 283 del 10. 11. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 giugno 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	2,42	2,42	0,81
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	4,23	4,23	2,62
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,20	0,20	1,29
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0,81
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	3,38	3,38	1,13

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	4,31	4,31	1,44	1,44
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	3,22	3,22	1,08	1,08
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 1976****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1937/74 del 24 luglio 1974 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 8,
considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposi-

zioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU. n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.
⁽²⁾ GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25.
⁽³⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1333/76 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1976****che modifica il regolamento (CEE) n. 1896/73 relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, del regolamento (CEE) n. 805/68, le misure d'intervento di cui ai paragrafi 1 e 3 dello stesso articolo possono essere totalmente o parzialmente sospese se il prezzo constatato su uno o più mercati rappresentativi è superiore per un certo periodo al 95 % del prezzo d'orientamento; che è opportuno completare il regolamento (CEE) n. 1896/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/76⁽⁴⁾, per includervi le condizioni relative alla sospensione e al ripristino delle misure d'intervento nel caso menzionato all'articolo 6, paragrafo 3 bis, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1896/73 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

- « 2 bis. Non appena si sia constatato che per almeno due settimane consecutive la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, del regolamento (CEE) n. 805/68
- a) ricorre, le misure d'intervento di cui ai paragrafi 1 e 3 dello stesso articolo possono essere sospese;
 - b) non ricorre più, il regime d'intervento viene ripristinato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

(3) GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 18.

(4) GU n. L 115 del 1^o. 5. 1976, pag. 60.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1334/76 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1976****che modifica il regolamento (CEE) n. 588/76 relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da pasto il cui contratto di distillazione deve essere approvato prima del 15 aprile 1976**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 35,considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 567/76 che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto il cui contratto di distillazione deve essere approvato entro il 15 aprile 1976⁽³⁾, ha previsto una seconda serie di distillazioni; che è quindi necessario adattare in conseguenza le disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/76 della Commissione, del 15 marzo 1976, relativo alle modalità d'applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da pasto il cui contratto di distillazione deve essere approvato prima del 15 aprile 1976⁽⁴⁾, in particolare le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 588/76 è completato dal comma seguente:

• Nel caso del versamento unico previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 567/76, tale versamento deve essere effettuato al più tardi 30 giorni dopo la distillazione. •

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 588/76 è sostituito dal seguente:

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
 (2) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.
 (3) GU n. L 144 del 2. 6. 1976, pag. 1.
 (4) GU n. L 69 del 15. 3. 1976, pag. 48.

• Per la prima serie di distillazioni, il produttore, qualora desideri avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 567/76, inoltra una domanda, anteriormente al 15 giugno 1976, presso l'organismo d'intervento indicando il quantitativo in questione;

Per la seconda serie di distillazioni, il produttore, qualora desideri avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 567/76, inoltra una domanda, anteriormente al 15 agosto 1976, presso l'organismo d'intervento indicando il quantitativo in questione. •

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 588/76 è completato dall'articolo seguente:

« Articolo 2 bis

Se le operazioni di distillazione sono interrotte in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 567/76, la distilleria deve prendere in consegna il vino prima del 31 luglio 1976. •

Articolo 4

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 588/76 è sostituito dal seguente:

• Per la prima serie di distillazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 30 aprile 1976, i quantitativi di vino che figurano nei contratti di distillazione approvati.

Per la seconda serie di distillazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 10 luglio 1976, i quantitativi di vino che figurano nei contratti di distillazione approvati. •

*Articolo 5*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1335/76 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1976****che proroga e modifica la vigilanza comunitaria delle importazioni di taluni tipi di calze originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che con regolamento (CEE) n. 2967/74 del 25 novembre 1974⁽²⁾, la Commissione aveva instaurato una vigilanza comunitaria sulle importazioni di taluni tipi di calze di fibre acriliche originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan;

considerando che questa vigilanza era stata prorogata e modificata con regolamento (CEE) n. 1680/75⁽³⁾;

considerando che persistono le ragioni che avevano indotto la Commissione a prendere questo provvedimento, cioè la pressione delle esportazioni della Corea e di Taiwan sul mercato comunitario; che è opportuno di conseguenza prorogare la vigilanza;

considerando che l'attuale struttura degli scambi e del mercato giustifica l'estensione della vigilanza a tutti i tipi di calze che rientrano nella voce 60.03 della tariffa doganale comune, ad eccezione delle calze da donna di fibre tessili sintetiche;

considerando, inoltre, che le importazioni di calze sintetiche originarie di Taiwan sono state subordinate, a norma del regolamento (CEE) n. 3282/75⁽⁴⁾, ad una licenza di importazione in taluni Stati membri; che sono stati concordati con la Repubblica di Corea limiti quantitativi alle sue esportazioni, ed è quindi legittimo che questa licenza o il documento utilizzato per controllare il rispetto di tali limiti sostituisca il documento d'importazione stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1439/74,

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, di lana o di peli fini, di fibre tessili sintetiche, di cotone o di altre materie tessili, corrispondenti ai numeri 60.03-11, 19, 25, 27, 30 e 90 del codice Nimexe, originarie della Repubblica di Corea o di Taiwan, sono sottoposte a vigilanza comunitaria con le modalità fissate negli articoli 8 e 11 del regolamento (CEE) n. 1439/74 nonché nel presente regolamento.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di importazione. Questo documento può essere utilizzato per un periodo di tre mesi al massimo.

2. Negli Stati membri in cui l'importazione di questi prodotti è subordinata a licenza a norma del regolamento (CEE) n. 3282/75 o ai limiti quantitativi convenuti con la Repubblica di Corea, questa licenza o il documento utilizzato per controllare il rispetto di questi limiti sostituisce il documento di importazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1439/74.

Articolo 3

La colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74 viene completata con l'aggiunta della voce ex 60.03 della tariffa doganale comune.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2967/74, modificato dal regolamento (CEE) n. 1680/75, viene abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e resterà in applicazione fino al 31 dicembre 1977.

(1) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 7.

(3) GU n. L 168 del 1. 7. 1975, pag. 72.

(4) GU n. L 326 del 18. 12. 1975, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Christopher SOAMES

REGOLAMENTO (CEE) N. 1336/76 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1976****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1328/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 1. 7. 1975, pag. 61.

⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 9. 6. 1976, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 giugno 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	9,79
	II. zucchero greggio	6,40 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	9,79
II. zucchero greggio	6,40 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1337/76 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1976****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2757/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 che determina le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1265/76 ⁽⁵⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1265/76 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/76, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 104.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 10. 2. 1973, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1976, pag. 11.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.04	4,94	8,39	18,00

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolntarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 D ⁽¹⁾	6,92	11,75	25,20
11.02 A IV ⁽¹⁾	6,92	11,75	25,20
11.02 B I a) 2 aa)	5,04	8,56	18,36
11.02 B I a) 2 bb) ⁽¹⁾	6,92	11,75	25,20
11.02 B I b) 2 ⁽¹⁾	6,92	11,75	25,20
11.02 C IV ⁽¹⁾	6,92	11,75	25,20
11.02 D IV ⁽¹⁾	5,04	8,56	18,36
11.02 E I a) 2 ⁽¹⁾	5,04	8,56	18,36
11.02 E I b) 2 ⁽¹⁾	6,92	11,75	25,20
11.02 F IV ⁽¹⁾	5,04	8,56	18,36

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farine, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽¹⁾ Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschengehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

- (¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

- (¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd:

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste: 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

- (¹) For the purpose of distinguishing between products falling within heading Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within heading Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications:

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

- (¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har:

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1976

che fissa i prezzi minimi di vendita delle conserve di carni bovine oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/76

(76/522/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 223/76 della Commissione, del 30 gennaio 1976, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di conserve di carni bovine; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare, per le conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 223/76 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 17 maggio 1976, sono fissati nell'allegato della presente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1976, pag. 59.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

DANMARK (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgpris UC/t — RE/t — UC/t — R.E./ton — u.a./metric ton — RE/t	
	A	B
•Oksekød i egen saft*, af ungtyre, 1. kvalitet : pakket i kartoner med 12 firkantede dåser, hver med en nettovægt på 1 815 g, pakket i kartoner med 12 runde dåser, hver med en nettovægt på 1 815 g, pakket i kartoner med 36 firkantede dåser, hver med en nettovægt på 350 g	1 580 1 575 1 551	— — 1 560

(1) Avis d'adjudication n° DK P jumelage/conserves — 4, JO n° C 105 du 8. 5. 1976, p. 7.

(1) Ausschreibung Nr. DK P Koppelung Konserven — 4, ABl. Nr. C 105 vom 8. 5. 1976, S. 7.

(1) Bando di gara n. DK P abbinamento-conserva — 4, GU n. C 105 dell'8. 5. 1976, pag. 7.

(1) Bericht van inschrijving nr. DK P jumelage-conserven — 4, PB nr. C 105 van 8. 5. 1976, blz. 7.

(1) Notice of invitation to tender No DK P jumelage-canned — 4, OJ No C 105, 8. 5. 1976, p. 7.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. DK P kobling-konserves — 4, EFT nr. C 105 af 8. 5. 1976, s. 7.

FRANCE (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgpris UC/t — RE/t — UC/t — R.E./ton — u.a./metric ton — RE/t	
	A	B
Bœuf assaisonné en boîtes de 420 grammes net contenant au moins 80 % de viande bovine à l'exception des abats et de la graisse	1 462	—

(2) Avis d'adjudication n° F P jumelage/conserves — 4, JO n° C 105 du 8. 5. 1976, p. 5.

(2) Ausschreibung Nr. F P Koppelung Konserven — 4, ABl. Nr. C 105 vom 8. 5. 1976, S. 5.

(2) Bando di gara n. F P abbinamento-conserva — 4, GU n. C 105 dell'8. 5. 1976, pag. 5.

(2) Bericht van inschrijving nr. F P jumelage-conserven — 4, PB nr. C 105 van 8. 5. 1976, blz. 5.

(2) Notice of invitation to tender No F P jumelage-canned — 4, OJ No C 105, 8. 5. 1976, p. 5.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. F P kobling-konserves — 4, EFT nr. C 105 af 8. 5. 1976, s. 5.

- A. Applicable seulement aux offres qui indiquent l'intention d'importer de la viande congelée destinée à la transformation.
- A. Anwendbar nur für solche Angebote, in denen die Absicht angegeben ist, zur Verarbeitung bestimmtes Gefrierfleisch einzuführen.
- A. Applicabile esclusivamente alle offerte che specifichino l'intenzione di procedere all'importazione di carni congelate destinate alla trasformazione.
- A. Slechts toe te passen voor aanbiedingen, waarin het voornemen wordt vermeld het voor verwerking bestemd bevroren vlees in te voeren.
- A. Applicable only to tenders which indicate the intention to import frozen meat intended for processing.
- A. Finder kun anvendelse på bud med angivelse af hensigt til at indføre frosset kød bestemt til forarbejdning.
- B. Applicable à toutes les offres autres que celles mentionnées sous A.
- B. Anwendbar für alle sonstigen Angebote, mit Ausnahme der unter A genannten.
- B. Applicabile a tutte le offerte diverse da quelle di cui sub A.
- B. Toe te passen voor alle andere aanbiedingen, met uitzondering van de onder A genoemde.
- B. Applicable to all other tenders other than those referred to in A.
- B. Finder anvendelse på alle andre bud end dem, der er henvist til under A.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 1976****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine non disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 76/76**

(76/523/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 76/76 della Commissione, del 16 gennaio 1976, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 283/76⁽⁵⁾, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare, per le carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 76/76, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 17 maggio 1976, sono fissati nell'allegato della presente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate, nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1, per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

(4) GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 21.

(5) GU n. L 36 dell'11. 2. 1976, pag. 10.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

BELGIQUE — BELGIË (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindestsalgspris UC/t — RE/t — UC/t — R.E./ton — u.a./metric ton — RE/t	
	A	B
Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes Achtervoeten, op 5 ribben recht afgesneden Vaches 55 % Koeien 55 %	—	1 885

(1) Avis d'adjudication n° B P jumelage — 4, JO n° C 105 du 8. 5. 1976, p. 1.

(1) Ausschreibung Nr. B P jumelage — 4, ABl. Nr. C 105 vom 8. 5. 1976, S. 1.

(1) Bando di gara n. B P jumelage — 4, GU n. C 105 dell'8. 5. 1976, pag. 1.

(1) Bericht van inschrijving nr. B P jumelage — 4, PB nr. C 105 van 8. 5. 1976, blz. 1.

(1) Notice of invitation to tender No B P jumelage — 4, OJ No C 105, 8. 5. 1976, p. 1.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. B P jumelage — 4, EFT nr. C 105, af 8. 5. 1976, s. 1.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindestsalgspris UC/t — RE/t — UC/t — R.E./ton — u.a./metric ton — RE/t	
	A	B
Vorderviertel, gerade Schnitfführung mit 8 Rippen : Bullen A Ochsen A	1 623 1 458	1 637 —
Hinterviertel, gerade Schnitfführung mit 5 Rippen : Ochsen A	—	2 150

(2) Avis d'adjudication n° D P jumelage — 5, JO n° C 105 du 8. 5. 1976, p. 11.

(2) Ausschreibung Nr. D P jumelage — 5, ABl. Nr. C 105 vom 8. 5. 1976, S. 11.

(2) Bando di gara n. D P jumelage — 5, GU n. C 105 dell'8. 5. 1976, pag. 11.

(2) Bericht van inschrijving nr. D P jumelage — 5, PB nr. C 105 van 8. 5. 1976, blz. 11.

(2) Notice of invitation to tender No D P jumelage — 5, OJ No C 105, 8. 5. 1976, p. 11.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. D P jumelage — 5, EFT nr. C 105 af 8. 5. 1976, s. 11.

IRELAND ⁽³⁾

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspris UC/t — RE/t — UC/t — R.E./ton — u.a./metric ton — RE/t	
	A	B
Forequarters straight cut at tenth rib Steers 1 and 2 Heifers 2	1 257 —	1 301 1 281
Hindquarters straight cut at third rib Steers 1 and 2	1 873	1 873

⁽³⁾ Avis d'adjudication n° Irl. P jumelage — 5, JO n° C 105 du 8. 5. 1976, p. 9.

⁽³⁾ Ausschreibung Nr. Irl. P jumelage — 5, ABl. Nr. C 105 vom 8. 5. 1976, S. 9.

⁽³⁾ Bando di gara n. Irl. P jumelage — 5, GU n. C 105 dell'8. 5. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ Bericht van inschrijving nr. Irl. P jumelage — 5, PB nr. C 105 van 8. 5. 1976, blz. 9.

⁽³⁾ Notice of invitation to tender No Irl. P jumelage — 5, OJ No C 105, 8. 5. 1976, p. 9.

⁽³⁾ Licitationsbekendtgørelse nr. Irl. P jumelage — 5, EFT nr. C 105 af 8. 5. 1976, s. 9.

ITALIA ⁽⁴⁾

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspris UC/t — RE/t — UC/t — R.E./ton — u.a./metric ton — RE/t	
	A	B
Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore Vacche 1 Vacche 2	1 420 1 390	1 633 1 523
Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola Vacche 1 Vacche 2.	— —	2 087 1 901

⁽⁴⁾ Avis d'adjudication n° It. P jumelage — 5, JO n° C 105 du 8. 5. 1976, p. 16.

⁽⁴⁾ Ausschreibung Nr. It. P jumelage — 5, ABl. Nr. C 105 vom 8. 5. 1976, S. 16.

⁽⁴⁾ Bando di gara n. It. P jumelage — 5, GU n. C 105 dell'8. 5. 1976, pag. 16.

⁽⁴⁾ Bericht van inschrijving nr. It. P jumelage — 5, PB nr. C 105 van 8. 5. 1976, blz. 16.

⁽⁴⁾ Notice of invitation to tender No It. P jumelage — 5, OJ No C 105, 8. 5. 1976, p. 16.

⁽⁴⁾ Licitationsbekendtgørelse nr. It. P jumelage — 5, EFT nr. C 105 af 8. 5. 1976, s. 16.

- A. Applicable seulement aux offres qui indiquent l'intention d'importer de la viande congelée destinée à la transformation.
- A. Anwendbar nur für solche Angebote, in denen die Absicht angegeben ist, zur Verarbeitung bestimmtes Gefrierfleisch einzuführen.
- A. Applicabile esclusivamente alle offerte che specificano l'intenzione di procedere all'importazione di carni congelate destinate alla trasformazione.
- A. Slechts toe te passen voor aanbiedingen, waarin het voornemen wordt vermeld het voor verwerking bestemd bevroren vlees in te voeren.
- A. Applicable only to tenders which indicate the intention to import frozen meat intended for processing.
- A. Finder kun anvendelse på bud med angivelse af hensigt til at indføre frosset kød bestemt til forarbejdning.
- B. Applicable à toutes les offres autres que celles mentionnées sous A.
- B. Anwendbar für alle sonstigen Angebote, mit Ausnahme der unter A genannten.
- B. Applicabile a tutte le offerte diverse da quelle di cui sub A.
- B. Toe te passen voor alle andere aanbiedingen, met uitzondering van de onder A genoemde.
- B. Applicable to all other tenders other than those referred to in A.
- B. Finder anvendelse på alle andre bud end dem, der er henvist til under A.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1976

che autorizza la Repubblica italiana a mettere in vendita per una determinata utilizzazione frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento italiano

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/524/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 129/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'organismo d'intervento della Repubblica italiana detiene in scorta frumento tenero che dovrà essere rimesso sul mercato senza indugio per far fronte a difficoltà di approvvigionamento;

considerando che le disponibilità di frumento tenero non sono sufficienti per l'approvvigionamento della popolazione; che l'operazione prevista è destinata a colmare il disavanzo; che è pertanto opportuno limitare i quantitativi di frumento messi in vendita a questa sola utilizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel rimettere in vendita sul mercato interno un quantitativo non eccedente 80 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenuto, l'organismo d'intervento italiano è autorizzato a limitare la gara alla sola fabbricazione di farina destinata alla panificazione.

Articolo 2

La Repubblica italiana tiene la Commissione informata dello svolgimento delle operazioni previste dalla presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 del 1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

(4) GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 1976****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentunesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75**

(76/525/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/76⁽⁴⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2101/75 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la trentunesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 5,999 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1976

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 358/76

(76/526/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 358/76 della Commissione, del 19 febbraio 1976, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 10, paragrafo 1, e 11,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 358/76, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che, nel bando di gara⁽⁶⁾, modificato il 5 maggio 1976⁽⁷⁾, che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 35 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 358/76, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE; che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 358/76,

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del riso in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 2 460 tonnellate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 26 maggio 1976, a 99,79 unità di conto per tonnellata. Per la conversione in moneta nazionale i tassi di cambio utilizzabili sono quelli ripresi in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

(5) GU n. L 44 del 20. 2. 1976, pag. 13.

(6) GU n. C 41 del 21. 2. 1976, pag. 5.

(7) GU n. C 102 del 5. 5. 1976, pag. 4.

ALLEGATO

Tassi di cambio utilizzabili per la conversione in moneta nazionale della restituzione
all'esportazione di cui all'articolo 1

1 FB	=	0,0205519	UC
1 Dkr	=	0,131956	UC
1 DM	=	0,310580	UC
1 Fl	=	0,298056	UC
1 FF	=	0,170552	UC
1 £	=	1,45487	UC
100 Lit	=	0,0959508	UC
